



**FATA**  
ASSICURAZIONI VITA



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMI RICORRENTI  
CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE**

---

## **Flexi FATA**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di Proposta**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.**













---

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

---

### 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

Avvertenza: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al Contraente.

Si rinvia all'articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### 10. RISCATTO E RIDUZIONE

FLEXI FATA riconosce un valore di riduzione e un valore di riscatto; tali valori non sono previsti nel caso in cui non sono state pagate almeno le prime due annualità di premio e se non sono trascorsi almeno 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Si rinvia agli articoli 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione rispettivamente del valore di riscatto, che tiene conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2., e del valore di riduzione.

In caso di interruzione del pagamento dei premi, è possibile riattivare il contratto: si rinvia all'articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.

I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Liquidazioni – Via Urbana, 169/A – 00184

Tel.: 0647651; fax: 064871187; e mail: [info@fata-assicurazioni.it](mailto:info@fata-assicurazioni.it)

L'evoluzione dei valori di riduzione e di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.

### 11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

### 12. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.

### 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

### 14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.







## SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

## A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%
- Età dell'Assicurato: 45 anni
- Durata: 15 anni
- Sesso: qualunque
- Premio ricorrente annuo: 1.500,00 euro
- Periodicità dei versamenti: annuale

(importi in euro)

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi	Interruzione del pagamento dei premi				
			Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno	Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.411,99			
2	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.822,31	2.307,96	2.503,81	3.349,23
3	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.231,03	3.660,24	3.937,03	5.210,70
4	1.500,00	6.000,00	6.000,00	5.638,19	5.042,08	5.368,69	7.033,10
5	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.043,89	6.453,35	6.798,89	8.817,34
6	1.500,00	9.000,00	9.000,00	8.448,19	7.893,87	8.227,69	10.564,32
7	1.500,00	10.500,00	10.500,00	9.851,20	9.363,35	9.655,20	12.274,92
8	1.500,00	12.000,00	12.000,00	11.253,04	10.861,57	11.081,54	13.950,04
9	1.500,00	13.500,00	13.500,00	12.653,82	12.388,08	12.506,82	15.590,56
10	1.500,00	15.000,00	15.000,00	14.053,68	13.872,50	13.931,18	17.197,32
11	1.500,00	16.500,00	16.500,00	15.481,05	15.319,93	15.383,05	18.802,42
12	1.500,00	18.000,00	18.000,00	16.907,85	16.765,39	16.834,35	20.374,91
13	1.500,00	19.500,00	19.500,00	18.334,32	18.207,82	18.285,32	21.915,71
14	1.500,00	21.000,00	21.000,00	19.760,69	19.646,80	19.736,19	23.425,70
15	1.500,00	22.500,00	22.500,00	24.905,78			

Qualora venga applicato lo sconto illustrato al punto 6 della presente Nota Informativa, le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopra indicato.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, alla scadenza contrattuale.

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Rendimento trattenuto: da 1,20% a 1,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: da 2,80% a 3,00%
- Tasso rivalutazione caso vita: da 2,80% a 3,00%
- Tasso rivalutazione caso morte: da 0,80% a 1,00%
- Età dell'Assicurato: 45 anni
- Durata: 15 anni
- Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Premio ricorrente annuo: 1.500,00 euro
- Periodicità dei versamenti: annuale

(importi in euro)

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi	Interruzione del pagamento dei premi					
			Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno	Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza	
1	1.500,00	1.500,00	1.512,00	1.451,52				
2	1.500,00	3.000,00	3.036,10	2.941,98	2.412,65	2.623,48	3.756,54	
3	1.500,00	4.500,00	4.572,38	4.472,51	3.874,26	4.178,51	5.820,22	
4	1.500,00	6.000,00	6.120,96	6.044,31	5.406,72	5.774,81	7.824,60	
5	1.500,00	7.500,00	7.681,93	7.658,60	7.012,57	7.413,60	9.771,48	
6	1.500,00	9.000,00	9.255,39	9.316,67	8.694,42	9.096,17	11.662,63	
7	1.500,00	10.500,00	10.841,43	11.019,83	10.455,03	10.823,83	13.499,76	
8	1.500,00	12.000,00	12.440,16	12.769,48	12.297,30	12.597,98	15.284,55	
9	1.500,00	13.500,00	14.051,68	14.567,03	14.224,28	14.420,03	17.018,64	
10	1.500,00	15.000,00	15.707,20	16.445,89	16.189,76	16.323,39	18.923,29	
11	1.500,00	16.500,00	17.379,27	18.409,46	18.169,49	18.311,46	20.609,71	
12	1.500,00	18.000,00	19.068,06	20.431,35	20.210,82	20.357,85	22.245,57	
13	1.500,00	19.500,00	20.773,75	22.513,55	22.316,76	22.464,55	23.832,64	
14	1.500,00	21.000,00	22.496,48	24.658,12	24.489,72	24.633,62	25.372,63	
15	1.500,00	22.500,00	24.236,45	26.867,22				

Qualora venga applicato lo sconto illustrato al punto 6 della presente Nota Informativa, le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopra indicato.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

FATA VITA S.p.A.

I rappresentanti legali

Avv. Vittorio Rispoli

Ing. Giorgio Cagnetti








Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata del premio unico ricorrente, alle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il versamento della prima rata del premio unico ricorrente di prima annualità è effettuato dopo la data di decorrenza, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

#### **ART. 6 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

#### **Art. 7 - DIRITTO DI RECESSO**

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso ha effetto dal momento della spedizione della relativa comunicazione alla Società, facendo venir meno ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società stessa.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.

#### **Art. 8 – DURATA**

La durata contrattuale, stabilita dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, è compresa tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 35 anni.

#### **ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E RELATIVE MODALITÀ**

Il contratto descritto prevede la corresponsione di premi ricorrenti per tutta la durata dello stesso, il primo dei quali è versato alla conclusione del contratto ed i successivi premi ricorrenti vengono pagati con la periodicità prevista dal piano dei versamenti; l'ultimo pagamento di premio ricorrente è quello che precede la data di scadenza del contratto o la data di decesso dell'Assicurato.

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente stabilisce l'importo della rata del premio ricorrente e la periodicità di versamento della stessa (annuale, semestrale, quadrimestrale oppure trimestrale).

Ad ogni versamento, il Contraente può modificare l'importo della rata del premio ricorrente, fermo restando l'importo della rata minima.

L'importo della rata minima, che dipende dalla periodicità di versamento, è di seguito indicato:

- 700,00 euro con periodicità annuale;
- 350,00 euro con periodicità semestrale;
- 233,33 euro con periodicità quadrimestrale;
- 175,00 euro con periodicità trimestrale.

Ad ogni versamento, l'eventuale importo eccedente la rata minima costituisce la *rata di premio eccedente*.

Ad ogni ricorrenza annuale, è data facoltà al Contraente di modificare il piano di versamento dei premi, variando:

- la periodicità del versamento dei premi ricorrenti e l'importo della rata del premio ricorrente;
- la periodicità del versamento dei premi ricorrenti;
- l'importo della rata del premio ricorrente.

La variazione del piano di versamento dei premi deve essere richiesta con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della ricorrenza annuale di polizza.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che FATA VITA non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.







Rivalutazione della prestazione in caso di decesso

La rivalutazione della prestazione caso morte consiste nell'attribuire:

- al capitale assicurato caso morte minimo ed al capitale assicurato caso morte eccedente in vigore alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di rivalutazione caso morte;
- alle rate di premio minime ed alle rate di premio eccedenti pagate nell'ultimo anno, la misura annua di rivalutazione caso morte con il metodo del pro rata temporis per periodo di tempo intercorrente tra la data del versamento e la ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva.

Il capitale assicurato caso morte minimo in vigore alla prima ricorrenza annuale è pari alle rate minime di premio pagate durante la prima annualità di polizza, ciascuna rivalutata applicando la misura annua di rivalutazione caso morte con il metodo del pro rata temporis per periodo di tempo intercorrente tra la data del versamento e la prima ricorrenza annuale.

Il capitale assicurato caso morte eccedente in vigore alla prima ricorrenza annuale è pari alle rate di premio eccedenti pagate durante la prima annualità di polizza, ciascuna rivalutata applicando la misura annua di rivalutazione caso morte con il metodo del pro rata temporis per periodo di tempo intercorrente tra la data del versamento e la prima ricorrenza annuale.

**Art. 14 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

**Art. 15 – IMPOSTE E TASSE**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

**Art. 16 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

**Art. 17 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale FATA VITA di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia stessa, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ad ogni richiesta devono essere allegati le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico.

- A. **Scadenza della polizza - liquidazione del capitale:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.
- B. **Sinistro per morte naturale dell'Assicurato.** Sono necessari i seguenti documenti:
- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita; relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.
  - 2) a richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
  - 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
  - 4) originale di polizza e relativi allegati.

- 5) documento di identità valido e relativo codice fiscale dell'avente diritto.
- C. **Sinistro per morte violenta dell'Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
- D. **Riscatto**: in caso di riscatto, l'avente diritto dovrà consegnare l'originale di polizza, i relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.

## **Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.**

### **1) Originale di polizza.**

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

### **2) Minore età dell'avente diritto o interdetto.**

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto, è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

### **3) Parziale capacità dell'avente diritto.**

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

### **4) Vincoli gravanti sulla polizza.**

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

### **5) Riscatto successivo alla morte del Contraente.**

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

### **6) Consenso al trattamento dei dati**

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

### **Eventuale, ulteriore documentazione.**

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.





6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## GLOSSARIO

Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

**Anno (annualità, annuale, annuo)**

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

**Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

**Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Compagnia**

Vedi "Società".

**Condizioni di Assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

**Costi**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

**Data di decorrenza**

La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

**Età (età assicurativa)**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Gestione separata**

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**Impresa**

Vedi "Società".

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Mese (mensilità, mensile)**

Periodo di tempo pari a 28 o 29 o 30 o 31 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.









**BENEFICIARI****CASO VITA**

- M** Il Contraente stesso.
- 0** L'Assicurato stesso.
- 1** Il Contraente o, se premorto, l'Assicurato.
- 2** I figli nati e nascituri dell'Assicurato o se premorti, l'Assicurato stesso.
- 4** Il coniuge dell'Assicurato alla scadenza o, se premorto, l'Assicurato stesso.
- Altro (indicare sotto Cognome, Nome, Codice fiscale e data di nascita)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CASO MORTE**

- A** Gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- B** Il Contraente stesso.
- C** Il Contraente o, se premorto, gli eredi le
- E** I figli nati e nascituri dell'Assicurato.
- F** I genitori dell'Assicurato o, se premorti, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso.
- G** Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso.
- Altro (indicare sotto Cognome, Nome, Codice fiscale e data di nascita)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZA**

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, ACCETTANDONE IL RELATIVO CONTENUTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO ATTINENTE AL CONTRATTO CHE VERRÀ EMESSO, CHE SI COMPONE DELLA SCHEDA SINTETICA, DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DEL GLOSSARIO E DELLA PRESENTE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

Il Contraente

**REVOCA DELLA PROPOSTA**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione facendone venir meno ogni effetto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare a:

**FATA VITA S.p.A. - Ramo Vita - Ufficio Portafoglio - Via Urbana, 169/A - 00184 ROMA**

La revoca della Proposta di assicurazione ha effetto dal momento di ricezione della comunicazione da parte della Società.

Le somme eventualmente versate dal Contraente saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte della Società per il tramite dell'Agenzia competente.

**RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Contraente può recedere dal contratto entro i 30 giorni successivi al momento in cui il contratto è concluso. La comunicazione del recesso dal contratto deve essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. a:

**FATA VITA S.p.A. - Ramo Vita - Ufficio Portafoglio - Via Urbana, 169/A - 00184 ROMA**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale da parte della Società.

Le somme versate dal Contraente saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società per il tramite dell'Agenzia competente al netto delle eventuali spese di emissione del contratto quantificate nel riquadro "Caratteristiche contrattuali".

**SPAZIO RISERVATO AL CONTRAENTE**

Il Contraente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con la presente Proposta e dichiara di essere a conoscenza che il contratto si riterrà concluso nel momento in cui la Società rilascerà al Contraente la Polizza o il Contraente riceverà per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Data

Il Contraente

**CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY (DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)**

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 riportata sul presente modello, acconsento al trattamento dei dati (comuni e sensibili) che mi riguardano, nonché alla loro comunicazione ai soggetti ivi indicati per le finalità di cui alla:

**INFORMATIVA CONTRATTUALE**

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Firma dell'Assicurando \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA COMMERCIALE** Firma del Contraente \_\_\_\_\_ Firma dell'Assicurando \_\_\_\_\_**SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO**

Data

Firma dell'Intermediario per quietanza (valida anche per l'identificazione del Contraente)

